

(N. 1280)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1955

Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

ONOREVOLI SENATORI. — L'importanza sempre maggiore e l'estrema delicatezza delle funzioni attribuite agli incaricati del servizio del collocamento hanno indotto il legislatore ad adottare nel giro di questi ultimi anni numerosi provvedimenti intesi a chiarire e a migliorare, sia sotto l'aspetto giuridico che sotto quello economico, la posizione dei c. d. « Collocatori », incaricati di adempiere a questo servizio nei Comuni non sedi di Uffici provinciali del lavoro o di loro sezioni staccate.

Ultima in ordine di tempo la legge 10 luglio 1952, n. 1015, la quale, oltre a determinare il numero massimo degli incaricati ed i relativi compensi, ha previsto la corrispondenza a loro favore di maggiorazioni per carichi di famiglia nonchè la estensione a detto personale dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione, e della assistenza malattia da prestarsi dall'E.N.P.A.S.

Questo provvedimento ha segnato un indubbio passo innanzi nella chiarificazione del rapporto dei c. d. incaricati ed ha migliorato indubbiamente il loro trattamento. Ma non può considerarsi come una definitiva sistemazione di questo personale, il quale infatti non ha mancato, anche subito dopo l'emanazione del provvedimento, di avanzare anche attraverso vaste e ripetute agitazioni, nuove e più ampie rivendicazioni, intese soprattutto ad ottenere una maggiore stabilità nell'incarico ed un espresso riconoscimento del rapporto, attualmente definito appunto di incarico temporaneo, come effettivo rapporto di impiego con l'Amministrazione dello Stato. Di tali aspirazioni

si sono resi interpreti lo scorso anno i deputati onorevoli Morelli, Pastore ed altri, presentando in data 22 giugno 1954 una proposta di legge « per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali ».

Tale proposta trovasi attualmente all'esame della I Commissione della Camera dei deputati in sede referente.

Non si è mancato di considerare attentamente la questione in relazione anche a detta proposta di legge rilevando che:

a) l'attuale rapporto tra Amministrazione ed incaricati temporanei, nel quale vengono in rilievo in maniera non equivoca, almeno nell'assoluta maggioranza dei casi, gli elementi della prestazione di attività per fini propri dello Stato, della subordinazione del c. d. incaricato all'Amministrazione, della professionalità dell'attività dell'incarico stesso, si configura *sostanzialmente*, malgrado le contrarie affermazioni legislative, come un rapporto di impiego pubblico;

b) la delicatezza delle funzioni attribuite ai collocatori e la necessità che queste funzioni vengano svolte con piena obiettività, al di fuori di qualsiasi influenza politica o sindacale, impongono di assicurare al personale addetto al collocamento una posizione giuridica meno incerta ed aleatoria di quella ad esso riservata dalle leggi attualmente in vigore.

A questo proposito non sarà inutile rilevare che la convenzione n. 88 sul servizio del collocamento adottata dall'organizzazione internazionale del lavoro nel 1948 stabilisce all'articolo 10 che « il personale del servizio del collocamento deve essere composto di pubblici agenti fruanti di uno statuto e di condizioni di servizio che li rendano indipendenti da ogni cambiamento di Governo e da ogni indebita influenza estranea e che, compatibilmente con le esigenze del servizio, assicurino loro la stabilità dell'impiego ». Tale convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 30 luglio 1952, n. 1089, sicchè sussiste ormai un vero e proprio obbligo giuridico a realizzare nel nostro ordinamento i vari principi in essa affermati;

c) la proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Morelli, Pastore ed altri, pur perseguendo il lodevole intento di dare una definitiva sistemazione giuridica ed economica agli

addetti del Servizio del collocamento, dovrebbe essere assoggettata a numerosi ed ampi emendamenti, al fine di tener conto delle numerose esigenze della Amministrazione e del funzionamento del servizio; emendamenti che, in sostanza, modificherebbero largamente la suddetta proposta.

Il provvedimento si basa sui seguenti capisaldi:

1) istituzione di un contingente di 6.000 collocatori da assumere con contratto quinquennale. A tali collocatori — riconosciuti a tutti gli effetti come dipendenti dello Stato — verrebbe assicurato un congruo sviluppo di carriera. Essi dovrebbero curare lo svolgimento del servizio del collocamento in tutti i Comuni della Repubblica non sedi di Uffici del lavoro o di loro sezioni staccate.

Norme transitorie sono dettate per consentire l'immissione nella qualifica iniziale del suddetto contingente della maggior parte degli attuali incaricati, che, com'è noto, assommano oggi a 7.300 unità (legge n. 1015, del 1952);

2) nei Comuni e località di minore importanza, che saranno determinati con decreto ministeriale, il servizio del collocamento potrà essere affidato a « corrispondenti » prescelti, preferibilmente, tra dipendenti o pensionati dello Stato o di Enti pubblici e con i quali non sarebbe instaurato alcun rapporto d'impiego;

3) per quanto concerne infine il contingente numerico dei « Collocatori » a contratto, è quello dei « Corrispondenti », si sottolinea:

A) che il numero di 6.000 collocatori è stato calcolato con rigorosa attinenza alle minime necessità di servizio e non sembra pertanto in alcun modo riducibile.

Infatti:

a) gli Uffici di collocamento nei quali è necessaria la presenza in servizio continuativa di più di un elemento (uffici principali) ammontano al numero di 1.226;

b) gli Uffici nei quali è necessaria la presenza in servizio continuativa di un solo elemento (uffici medi) ammontano al numero di 2.782;

c) pertanto, considerando, in media, la necessità di disporre in un terzo degli uffici

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

principali di almeno quattro impiegati, il fabbisogno occorrente è:

per 1.226 uffici principali	unità	3.250
per 2.782 uffici medi	»	2.782

Totale unità 6.032

Da tenere presente a tale proposito che in molte località (come particolarmente in Emilia e in Puglia) il numero dei collocatori addetto ad un solo ufficio oltrepassa talvolta le 20 unità e che, pertanto, il numero di 6.000 proposto nell'articolo 3 del disegno di legge sembra già ristretto in relazione alle effettive necessità.

B) che il numero dei corrispondenti è stato parimenti calcolato con estremo scrupolo e che pertanto la cifra di 550 milioni di lire preventive all'articolo 14 dello schema non sembra senza pregiudizio riducibile.

Infatti:

il numero dei Comuni nei quali, per l'espletamento dei servizi del collocamento e di quelli della previdenza e assistenza sociale, sarà suf-

ficiente l'opera di un corrispondente, è stato calcolato in 3.500.

Al numero di tali Comuni dovrà essere aggiunto poi quello delle località di speciale interesse o di difficile accesso nelle quali sarà necessario nominare un corrispondente.

Il calcolo è stato effettuato su una base di lire 12.000 mensili *pro-capite* e per dodici mesi dell'anno.

4) quanto all'onere finanziario ed ai mezzi per fronteggiarlo, è stato previsto un concorso alle spese del Servizio di cui trattasi di alcuni Istituti di previdenza e di assistenza sociale in relazione a varie funzioni ad essi già affidate o che potranno essere affidate in futuro agli addetti al Servizio del collocamento (articolo 1). Tale concorso — le cui modalità sono stabilite dall'articolo 15 — dovrebbe garantire la copertura di una congrua parte della nuova spesa.

La prevista unificazione organica del Servizio periferico del collocamento e di taluni servizi periferici degli Istituti ed Enti previdenziali consentirà senza dubbio un miglioramento qualitativo dei servizi stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'espletamento dei compiti relativi al collocamento della mano d'opera nel territorio della Repubblica si provvede, oltre che con il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, con i « Collocatori » di cui al successivo articolo 3 e con i « Corrispondenti » previsti al successivo articolo 12.

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo 23 del citato decreto presidenziale, il personale, i « Collocatori » ed i « Corrispondenti » di cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della previdenza e della assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con le modalità stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 4, comma terzo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1308, gli Uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, per l'assolvimento dei compiti ivi previsti, si avvarranno esclusivamente del personale, dei « Collocatori » e dei « Corrispondenti » predetti.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, i posti disponibili nel grado iniziale nel ruolo di gruppo C) del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono riservati entro il limite massimo di un terzo ai « Collocatori » di cui al successivo articolo 3 che, non avendo superato l'età di 45 anni, abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi relativi.

Art. 3.

Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si provvede con un contingente di seimila « Collocatori », così ripartiti nelle seguenti qualifiche:

Collocatori di I classe . . .	600
Collocatori di II classe . . .	1.200
Collocatori di III classe . . .	4.200

Art. 4.

L'assunzione dei « Collocatori » è effettuata con contratto quinquennale disciplinato sulla base di apposito contratto tipo che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di intesa con il Ministro per il tesoro.

Il primo anno è considerato come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di Collocatori di III classe mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli richiesti al personale di ruolo del gruppo C) dell'Amministrazione dello Stato.

Per l'espletamento dei concorsi di cui al presente articolo si osservano le norme e le modalità stabilite per l'ammissione nei ruoli del predetto gruppo.

I posti disponibili nella qualifica iniziale sono riservati, fino alla concorrenza di un quinto, ai « Corrispondenti » del servizio del Collocamento di cui al successivo articolo 12 che abbiano lodevolmente disimpegnato tale mansione per un periodo non inferiore a tre anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e che, in possesso dei titoli stabiliti dal quarto comma del presente articolo, abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 5.

Il contratto di impiego di cui al precedente articolo si intende risolto qualora da parte del-

l'Amministrazione non sia manifestata per iscritto, prima di tre mesi dalla scadenza, la volontà di procedere alla rinnovazione.

Il contratto può essere risolto, inoltre, per una delle seguenti cause:

- a) dimissioni volontarie o d'ufficio;
- b) incapacità fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;
- c) licenziamento per motivi disciplinari o per scarso rendimento;
- d) licenziamento per soppressione o riduzione di servizi.

Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.

Art. 6.

Le qualifiche superiori a quella di Collocatore di III classe nei limiti dei posti disponibili, sono conferite, a scelta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione della Commissione di cui al successivo articolo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di lodevole servizio.

Le designazioni della Commissione di cui al comma precedente saranno effettuate secondo criteri fissati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 7.

Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti i « Collocatori » è costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

- a) del Direttore generale degli affari generali e del personale;
- b) di due funzionari dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al VI;
- c) di tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al VII.

Esercita le funzioni di Segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al IX.

Alla presidenza della predetta Commissione può essere delegato il Direttore generale degli affari generali e del personale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 8.

I « Collocatori » possono essere trasferiti di sede per esigenze di servizio o su domanda ed essere inviati in missione.

Il trattamento di missione e di trasferimento va liquidato ai Collocatori di I, II e III classe con le modalità e nella misura rispettivamente previste per i primi applicati, applicati ed alunni d'ordine di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 9.

Ai Collocatori di I, II e III classe è attribuita una retribuzione ed i relativi aumenti periodici nei limiti e alle condizioni fissati rispettivamente per le qualifiche di primi applicati, applicati ed alunni d'ordine previste dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 10.

Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete ai « Collocatori » il trattamento di liquidazione già previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tal fine, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 47, penultimo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il Fondo di previdenza di cui alla legge predetta istituirà una gestione speciale per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto d'impiego dei « Collocatori ».

Le norme relative all'ordinamento ed al funzionamento della gestione speciale e le altre occorrenti per l'attuazione di questo articolo, saranno stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il Tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 11.

Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dalla presente legge nei riguardi dei « Collocatori » si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Per l'espletamento dei compiti relativi al Collocamento e di quelli previsti al secondo e terzo comma del precedente articolo 1, nei Comuni e località di minore importanza determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera di « Corrispondenti » prescelti tra pensionati dello Stato o dipendenti e pensionati di Enti pubblici.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 7, potrà eccezionalmente affidare l'incarico di « Corrispondente » anche a persone diverse da quelle previste dal comma precedente.

Art. 13.

Ai « Corrispondenti » di cui al precedente articolo sarà corrisposto mensilmente un compenso forfettario ragguagliato a giorno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da adottare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno fissati, per ogni esercizio finanziario, la misura massima del predetto compenso ed il contingente numerico dei « Corrispondenti ».

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, fisserà per ogni esercizio finanziario la misura del compenso forfettario per ogni località ed in base all'entità del lavoro.

Ai Corrispondenti non compete alcuna indennità all'atto della cessazione dall'incarico, che può essere disposta senza preavviso.

Art. 14.

La spesa globale massima per i compensi dei « Corrispondenti » sarà determinata di anno in anno nel bilancio di previsione del Ministe-

ro del lavoro e della previdenza sociale ed è fissata, per l'esercizio finanziario 1955-56, in 550 milioni di lire.

Art. 15.

Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale dei « Collocatori » e dei « Corrispondenti » contemplati all'articolo 1 e per i servizi da essi svolti ai sensi della presente legge si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al comma secondo e terzo dello stesso articolo 1.

La misura di tale concorso sarà preventivamente stabilita, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in ragione non superiore allo 0,20 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti predetti, relativi all'anno precedente.

La misura del concorso non potrà comunque essere superiore al 25 per cento dell'onere sostenuto dallo Stato.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del contributo tra gli Istituti ed Enti previdenziali, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi ai sensi del secondo e terzo comma del precedente articolo 1.

Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui ai precedenti comma è determinato in tanti dodicesimi di un miliardo di lire quanti sono i mesi intercorrenti tra la data anzidetta e quella di chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 16.

Norme transitorie e finali.

Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di Collocatore di III classe, prevista dal precedente articolo 3 sarà conferita in soprannumero in attesa di graduale assorbimento e fino al limite massimo di seimila

posti mediante concorso per titoli e per esami, al personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che sia in servizio alla data della presente legge, e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso trovansi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia compiuto il 55° anno di età;

b) abbia conseguito almeno la licenza elementare;

c) sia in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme in vigore per l'ammissione ai concorsi di gruppo C) dell'Amministrazione dello Stato.

L'esame di cui al comma precedente consisterà in una prova scritta di cultura generale.

Per l'espletamento del concorso si osserveranno le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 17.

La Commissione esaminatrice per il concorso previsto dal precedente articolo 16 è costituita:

del Direttore Generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Presidente;

di un numero non superiore a 18 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di gruppo A e di grado non inferiore al 7°, ovvero di qualifica non inferiore a quella di Direttore di seconda classe degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, ivi compresi i funzionari preposti alle Divisioni che amministrano gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nonchè il funzionario preposto all'amministrazione del personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Le funzioni di Segretari della Commissione saranno disimpegnate da impiegati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non superiore al nono o di qualifica non superiore a quella di Segretario di prima classe degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, in numero non superiore a sei.

La Commissione esaminatrice funzionerà in sottocommissioni con i limiti, le modalità e il

trattamento economico previsti dalle disposizioni contenute negli articoli 5 e seguenti della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 18.

Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità prescritta all'articolo 6, primo comma, per l'attribuzione della qualifica di Collocatore di seconda classe è ridotta di anni due.

Art. 19.

Il personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che per qualsiasi motivo non abbia partecipato, non sia stato ammesso a partecipare o non risulti vincitore del concorso previsto dal precedente articolo 16 cesserà dall'incarico entro due mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso stesso.